



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: uspsa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;

VISTO il D.M. n. 131/2007, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il D.M. 374/2017 recante disposizioni in materia di graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2017/2020;

VISTO il D.M. 374/2019 recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22;

VISTO il decreto di quest'Ufficio di pubblicazione delle GAE definitive di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;

VISTA la sentenza del TAR Lazio sez. III bis N. 00889/2020 REG.PROV.COLL. N. 08411/2019 REG.RIC., con cui viene accolto il ricorso promosso per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- Del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, nella parte in cui, all'art. 9-bis, commi 7 e 9, prevede che *“Gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell'inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione”* (comma 7); *“I soggetti di cui ai commi 7 e 8, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e già collocati nelle graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie di istituto costituite ai sensi del D.M. 374/2017, che chiedono l'iscrizione in I fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all'atto del precedente aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di istituto, possono, comunque, sostituire, nelle stesse province di iscrizione della II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in I fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti”* (comma 9);

VISTA la motivazione della decisione su indicata, con cui viene evidenziato che la questione è stata già affrontata in senso favorevole ai ricorrenti dalla stessa sez. III bis con le sentenze n. 7331/2019 n. 5147/2919 e dal Consiglio di Stato con le ordinanze n. 756/2018 e 1984/2018, ove è stato affermato che *“Invero, al riguardo va rammentato che il D.M. n. 131/2007 all'art. 5, comma 8, in linea con quanto disposto dall'art. 5, co. 4 della L. n. 124/1999, stabilisce che “coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime”...L'impugnato D.M. 374/2017 art. 4 comma 15 e art. 5 comma 5 lett d), nella parte in cui vieta il delineato meccanismo di opzione territoriale è illegittimo per violazione delle sopra riportate norme di rango superiore, nella misura e nelle disposizioni in cui stabilisce il divieto per i soggetti inseriti in GAE o in prima fascia di graduatorie di istituto, di domandare l'iscrizione in graduatorie di istituto in provincia diversa”*(Sez. Terza Bis n. 7331/2019 non impugnata);

RILEVATO che i ricorrenti hanno lamentato di essere insegnanti già inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto di varie province e in possesso del titolo d'accesso anche per la prima fascia delle predette graduatorie e che, in occasione dell'aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20, disposto dal decreto ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 impugnato, avendo maturato l'interesse a cambiare la provincia d'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'Istituto, non hanno potuto trasferire la propria posizione (in altra provincia) proprio in virtù di quanto previsto dalle disposizioni del D.M. n. 374/2019 sopra richiamato;

VISTA l'istanza di esecuzione della predetta decisione presentata dalla ricorrente STROMMILLO Luana, nata il 19/01/1979, già inserita nella GAE di questa provincia per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria con ricorso pendente, la quale chiede il trasferimento dalle graduatorie d'Istituto – per tutte le fasce – della Provincia di Milano a quelle di Salerno;

ACCERTATO che la docente in questione risulta inserita nelle graduatorie d'Istituto della provincia di Milano di I e II fascia per i medesimi ordini di scuola;

ACCERTATO che la docente in questione, in virtù della sentenza sopra indicata, avrebbe diritto all'inserimento, mediante trasferimento dalla provincia di Milano, nella sola I fascia della graduatoria d'Istituto di questa provincia;
VISTO l'art. 5, comma 6, del D.M. n. 131/2007, secondo cui "*L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda **per una sola provincia**...*";
ACCERTATA l'esigenza di procedere al trasferimento della docente dalla provincia di Milano a quella di Salerno anche con riferimento alla II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, non potendo risultare - la ricorrente - inserita in province diverse per la I e la II fascia delle graduatorie medesime, proprio in virtù di quanto stabilito dal D.M. n. 131/2007 appena richiamato;
RILEVATO tuttavia che, con riferimento all'inserimento nella II fascia della graduatoria d'istituto, la competenza è dell'istituzione scolastica che sarà individuata dall'interessata quale scuola "capofila";
RILEVATO che, ai fini del trasferimento, occorre che il nominativo della docente sia cancellato dalle corrispondenti graduatorie di circolo e d'istituto della provincia di Milano;

D I S P O N E

Per quanto in premessa, è disposto l'inserimento della docente STROMMILLO Luana, nata il 19/01/1979 (EE), già inserita nelle GAE di questa provincia utili per il triennio 2019/2022 per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di I fascia di questa provincia, mediante trasferimento dalle corrispondenti graduatorie di circolo e d'istituto della provincia di Milano.

L'Istituzione scolastica di questa provincia che sarà individuata dalla docente quale scuola "capofila" provvederà all'adozione dei provvedimenti di propria competenza finalizzati ad assicurare l'inserimento della docente, mediante trasferimento dalla provincia di Milano, nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto. A tal fine, la docente è autorizzata a presentare entro 5 giorni dalla notifica del presente decreto il modello per la scelta delle sedi scolastiche in questa provincia con l'indicazione della scuola capofila.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

AA/of

IL DIRIGENTE
Annabella Attanasio

All'U.S.P. di Milano

Alla docente STROMMILLO Luna
luanastrommillo@pec.it

Al sito